

che verranno stipulate entro il 1915 si applichino egualmente le tabelle del 1910. Tale emendamento...

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Noi l'accettiamo, ma soltanto fino al 30 giugno 1914. Si può stabilire così questo limite nel senso che si tratta di convenzioni anteriori a questa legge.

FACCHINETTI. Scusi, onorevole ministro, ma le convenzioni da stipularsi entro il 30 giugno 1914 non vi sarà neppure il tempo materiale, in questi pochissimi giorni, di poterle portare in porto; perciò quella da lei accennata diverrebbe una concessione che non recherebbe in fatto alcun beneficio.

BASLINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASLINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro non può concedere un trattamento di favore per convenzioni che non sono neppure in corso di stipulazione.

Ciò stimolerebbe tutti gli Enti interessati ad affrettare le loro domande per addivenire ad analoghe convenzioni; mentre la disposizione in esame tende a tutelare i patti in formazione anteriormente alle nuove norme legislative.

Non potrei quindi consentire se non la proroga del termine fino al 30 giugno.

PRESIDENTE. Onorevole Facchinetti, dopo queste dichiarazioni del sottosegretario di Stato, continui il suo discorso, e concluda.

FACCHINETTI. Nell'articolo del testo precedente, era detto che la tabella del 1910 sarebbe stata applicata anche ai comuni che avessero fatto la domanda. Ora a me consta che vari comuni si trovano in queste determinate condizioni: di avere, cioè, iniziato largamente le pratiche per la regificazione domandando al Governo a quale condizione verrebbe fatta, ed ottenendo dal Governo i dati richiesti in base ai calcoli compiuti dalla apposita Commissione mista.

Ora io mi preoccupo della circostanza, che, pur essendosi già pronunciata la Commissione sulle loro domande, questi comuni non possano avvantaggiarsi dei benefici della tabella del 1910.

Chiedo pertanto al ministro di adottare una formula che permetta ai comuni che hanno seriamente e da tempo avviato le pratiche per la regificazione, di concluderle, avvantaggiandosi della tabella del 1910.

Non accettandosi l'emendamento nei termini indicati, potrebbe sostituirsi la seguente dizione:

« Per i comuni che iniziarono le pratiche non oltre il 1911 e sulle quali si sia già pronunciata la Commissione mista di cui al Regio decreto del 3 agosto 1909, i contributi saranno quelli, ecc. ».

PRESIDENTE. L'onorevole Benaglio non essendo presente, s'intende che abbia ritirato la seguente aggiunta: « L'articolo 4 della legge 29 maggio 1913, n. 910, si riterrà modificato in corrispondenza alla presente legge ».

L'onorevole Gasparotto insieme con gli onorevoli Canepa, Dello Sbarba e Agnelli, propone di aggiungere: « Il concorso dello Stato nelle spese e indennità agli insegnanti delle scuole tecniche, di cui all'articolo 280 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione tecnica e al regolamento 21 giugno 1885, n. 341, e disposizioni correlative, si estende agli aumenti di stipendio e indennità portate dalla presente legge, i quali vengono assunti dallo Stato per la loro totalità ».

L'onorevole Gasparotto ha facoltà di parlare.

GASPAROTTO. Ringrazio i due ministri e la Commissione per avere esaminato benevolmente il mio emendamento che aveva preoccupato gravemente i comuni; e ne fanno fede i telegrammi da me ricevuti. Credo pertanto di potere ritirare il mio emendamento ed associarmi a quello proposto dal ministro della pubblica istruzione, perchè, se ho ben compreso, tutta l'antica questione era limitata, in seguito alla legge del 1900 che aveva portato il consolidamento del contributo dei comuni per le scuole tecniche, alla questione, al dissidio fra Tesoro e pubblica istruzione, in quanto che il Tesoro resisteva a considerare alla stregua di corsi di ruolo quelle classi aggiunte che come tali dovevano invece considerarsi. Ora leggo nel diffuso emendamento che per quanto riguarda il contributo alla spesa delle classi aggiunte ecc., l'ente cioè il comune o la provincia, se si tratta di scuola tecnica o di istituto tecnico, dovrà contribuire solo nella spesa che lo Stato sosteneva prima della creazione dei posti stessi.

Credo di doverne trarre l'interpretazione che obblighi nuovi sotto questi riguardi ai comuni non derivino.